

| | |
|---|---|
| | <p>Tabella della giurisprudenza (febbraio / ottobre 2004) della Cassazione Italiana sulla Legge Pinto</p> <p>elaborata dall'avv. <i>Maurizio de Stefano</i></p> |
| | <p>Recenti SENTENZE DELLA CORTE di CASSAZIONE ITALIANA SULLA LEGGE PINTO n.89/2001</p> |
| 1 | <p>Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 15 ottobre 2004, n. 20326. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Norma transitoria di cui all'art. 6. Termine di decadenza per la proposizione della domanda. Rilevabilità d'ufficio. Sussistenza. 2) Legge n. 89 del 2001. Disciplina transitoria. Ricorso alla CEDU. Formalità</p> <p>1) In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la decadenza per mancata presentazione della domanda nel termine di sei mesi di cui alla norma transitoria dettata dall'art. 6 (poi prorogato al 18 aprile 2002 dal decreto legge 12 ottobre 2001, n. 370, convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 432), è rilevabile d'ufficio dal giudice. 2) In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, secondo la disciplina transitoria dettata dall'art. 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della preventiva proposizione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo occorre aver riguardo alle forme richieste dall'art. 35 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dal regolamento interno di procedura, e non anche a quelle previste dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 89 del 2001 (che richiama l'art. 125 cod. proc. civ.) per la proposizione della domanda di equa riparazione dinanzi alla corte d'appello; queste ultime formalità devono invece essere osservate per la riproposizione in Italia della domanda di equa riparazione ai sensi del citato art. 6.</p> |
| 2 | <p>Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 06 ottobre 2004, n. 19980. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Disciplina transitoria. Potere dovere del giudice di verificare la tempestiva proposizione del ricorso alla CEDU. Sussistenza.</p> <p>. In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, appartiene al giudice italiano, innanzi al quale sia invocata l'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (per la quale possono essere denunciate violazioni dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali anche se commesse prima dell'adozione del rimedio interno soltanto ove già pendesse ricorso innanzi alla Corte di Strasburgo tempestivamente presentato), il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti processuali della domanda, e quindi di controllare la tempestività della presentazione del ricorso alla Corte europea, senza dover attendere la pronuncia di irricevibilità per tardività della predetta Corte europea.</p> |
| 3 | <p>Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 30 settembre 2004, n. 19647. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Equa riparazione. Danno non patrimoniale. Società di persone. Configurabilità. Condizioni. Prova .</p> <p>In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale riportato dalle società di persone, al pari di quello subito dalle persone giuridiche, ricomprendendo in sé solo quella gamma di effetti lesivi che possono prescindere dalla personalità psicologica, la quale è invece necessariamente legata a soggetti di diritto provvisti di "fisicità", deve essere allegato e provato, secondo quanto normalmente accade in materia di liquidazione "ex" art. 2059 cod. civ., ancorché la sua stessa natura ne renda plausibile vuoi l'accertamento attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza, vuoi la liquidazione equitativa a norma dell'art. 1226 cod. civ. (disposizione, questa, richiamata dall'art. 2056 cod. civ., cui, a propria volta, rinvia l'art. 2 della legge n. 89 del 2001), la quale risulterà ammissibile, conformemente ai principi generali, alla condizione che siano allegati appunto e che siano adottati gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in parola.</p> |

4

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 30 settembre 2004, n. 19622. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Irretroattività. Situazione esaurita. Nozione e ambito. Applicabilità della legge anche alle fattispecie di ritardo verificatesi anteriormente alla data di sua entrata in vigore. Configurabilità. Limiti e condizioni. Fattispecie.

. In tema di equa riparazione per superamento del termine di durata ragionevole del processo, la legge 24 marzo 2001, n. 89, mancando una norma che espressamente preveda la sua applicabilità anche alle situazioni esaurite, è irretroattiva, salvo il limite risultante dalla norma di diritto intertemporale di cui all'art. 6 della citata legge (la quale, onde favorire la riduzione della pendenza dei ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, estende l'applicazione della legge medesima alle sole situazioni esaurite per le quali, alla data di entrata in vigore di quest'ultima, fosse stato promosso, ma non ancora dichiarato ricevibile, il giudizio dinanzi alla Corte europea). E poiché per situazione esaurita al momento dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 deve intendersi quella in cui si sia avuto il passaggio in giudicato della sentenza (o, comunque, la definitività della decisione) conclusiva del processo con tempi che si assumono irragionevoli, per le fattispecie nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della citata legge, non sia ancora intervenuta la conclusione del processo, e come tali non esaurite, il diritto alla durata ragionevole del processo trova piena tutela indennitaria ai sensi della legge n. 89 del 2001, e il "quantum" dell'indennizzo medesimo deve essere ragguagliato all'intera durata della violazione del termine di durata ragionevole del processo, anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della citata legge; e ciò tanto più che la legge n. 89 del 2001 non ha creato una nuova fattispecie precettiva, atteso che, sin dalla data di ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel nostro ordinamento è stato introdotto il precetto che fa obbligo allo Stato di garantire ai cittadini una giustizia di durata non irragionevole, con quanto ne consegue in termini di obbligo per lo Stato, in caso di violazione del suindicato precetto, di assicurare al cittadino danneggiato un'equa soddisfazione. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato il decreto della corte territoriale con cui era stata dichiarata l'improponibilità di un ricorso per ottenere l'equa riparazione in un caso nel quale il processo civile, instaurato nel 1990, era ancora pendente dinanzi al tribunale alla data del 18 aprile 2001, momento di entrata in vigore della legge n. 89 del 2001; nella specie, la corte territoriale aveva fondato la propria decisione in ragione dell'omesso esperimento del ricorso alla Corte europea, sul rilievo che la legge n. 89 del 2001 consentisse di valutare, salva l'ipotesi di cui all'art. 6, solo le situazioni di ritardo verificatesi successivamente al 18 aprile 2001).

5

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 27 agosto 2004, n. 17139. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo. Applicabilità ai giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato. Esclusione.

. La disciplina dell'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quale introdotta dagli artt. 2 e ss. della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è applicabile ai giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato, in conformità delle indicazioni (delle quali occorre tener conto, attesa la coincidenza dell'area di operatività dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 con quella delle garanzie assicurate dalla citata Convenzione) emergenti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, indicazioni che si muovono nel senso della non estensibilità del campo di applicazione del detto art. 6 della Convenzione alle controversie tra il cittadino ed il Fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi, stante l'estraneità ed irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile, cui ha riguardo il già citato art. 6.

6

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 02 luglio 2004, n. 12110. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Equa riparazione. Danno non patrimoniale. Persona giuridica. Configurabilità. Condizioni.

In tema di equo indennizzo per irragionevole durata del processo, se della richiesta di risarcimento avanzata da una persona giuridica con riferimento a

- pretesi danni non patrimoniali deve astrattamente predicarsi la legittimità (atteso che lo stesso art. 34 della Convenzione di Roma riconosce alle organizzazioni non governative ed ai gruppi di privati il diritto di agire dinanzi alla Corte europea, e l'art. 53 della legge di ratifica vieta ogni interpretazione delle norme sopranazionali restrittiva, riduttiva o limitativa dei diritti in esse riconosciute), la richiesta medesima non può, in concreto, avere ad oggetto (così come per le persone fisiche, secondo l'"id quod plerumque accidit") l'allegazione del mero patema d'animo e della semplice ansia che la procrastinata incertezza sull'esito delle vicende processuali comporta fino all'emanazione della sentenza, dovendo i lamentati danni incidere, per converso, direttamente o indirettamente sui diritti immateriali dell'ente quali quello all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine, alla reputazione. (Cfr. Corte cost. n. 233/2003).
- 7 **Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 05 maggio 2004, n. 8529. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Equa riparazione. Valutazione della ragionevole durata del processo. Dovere generale della corte territoriale di adottare parametri di interpretazione ed applicazione dell'art. 6, § 1, della Convenzione europea conformi a quelli adottati dalla Corte di Strasburgo. Obbligo specifico, per il medesimo giudice, di prendere in esame i precedenti della Corte europea emessi in casi identici o analoghi. Configurabilità. Fondamento.**
 In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice del merito, al fine di valutare se il processo abbia avuto una durata eccessiva, ha il dovere generale di interpretare l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, espressamente richiamato dal citato art. 2 della legge n. 89 del 2001, tenendo conto dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo con riguardo alla ragionevole durata del processo, tale dovere essendo da porsi in collegamento con il ruolo di giudice della verifica e chiusura della adeguatezza e della effettività della tutela nazionale, da riconoscere alla Corte di Strasburgo. A questo dovere generale si accompagna l'obbligo specifico, per lo stesso giudice, di prendere in esame, e di farsi carico criticamente, dei precedenti della Corte europea che si assumano pronunciati su casi identici o analoghi a quelli al suo esame.
- 8 **Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 02 marzo 2004, n. 4207. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Portata. Valutazione in concreto riferita al singolo processo. Necessità.**
 In tema di diritto ad equa riparazione per violazione del ragionevole termine di durata di un processo (legge n. 89 del 2001), il concetto di "termine ragionevole", oltre a risultare ontologicamente diverso da quello di tempo strettamente necessario per la trattazione della causa", va altresì considerato in concreto, con riferimento, cioè, alla singola fattispecie procedimentale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2 comma 2 della legge n. 89 del 2001, avuto riferimento ai parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, le cui sentenze in tema, di interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata in Italia con legge 848 del 1955), pur non avendo efficacia immediatamente vincolante per il giudice italiano, costituiscono, nondimeno, per questi, la prima e più importante guida ermeneutica.
- 9 **Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 18 febbraio 2004, n. 3143. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001 Termine ragionevole. Tempo del procedimento amministrativo antecedente l'introduzione della domanda in giudizio, e costituente condizione di procedibilità della stessa. Computabilità nella durata del processo. Esclusione. Fattispecie. 2) Legge n. 89 del 2001. Termine di durata ragionevole. Processo articolatosi per gradi e fasi. Criteri di computo. Riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. 3) Legge n. 89 del 2001. Equa riparazione. Inosservanza dei termini previsti dalla legge per l'accelerazione del processo. Violazione del termine di durata ragionevole del processo. Configurabilità. Condizioni. Esclusione di ogni automatismo. Fattispecie. 4) Equa riparazione. Danno patrimoniale indennizzabile. Nozione. Coincidenza con quello oggetto di controversia nella causa antecedente,**

durata irragionevolmente. Esclusione. 5) Legge n. 89 del 2001. Riparazione mediante adeguate forme di pubblicità. Cumulo necessario con la liquidazione dell'indennizzo. Esclusione.

.1) Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel termine ragionevole del processo non é computabile il tempo occorso per lo svolgimento di fasi amministrative che, in relazione alla natura sostanziale del rapporto poi oggetto di contesa, possano o debbano precedere l'azione in giudizio, ancorché rivestano connotati procedurali, trattandosi di momenti comunque estranei all'"apparato giustizia" ed affidati a soggetti ad esso non appartenenti. (Nella specie veniva in considerazione il procedimento amministrativo costituente "ex" art. 443 cod.proc.civ. condizione di procedibilità per la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie). 2) In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così come accade nell'ipotesi in cui il giudizio si svolga in primo grado, in appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali occorre, secondo quanto già enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si é concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all'unico processo da considerare, secondo quanto induce a ritenere il fatto che, a norma dell'art. 4 della citata legge, ferma restando la possibilità di proporre la domanda di riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, tale domanda deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento stesso, é divenuta definitiva. 3) In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non discende, come conseguenza automatica, dall'inosservanza di termini posti dal legislatore al manifesto scopo di imprimere un'accelerazione al processo (come quelli, previsti dal rito del lavoro, per l'individuazione della data entro cui deve tenersi l'udienza di discussione "ex" art. 415 cod.proc.civ.), l'inosservanza di detti termini rilevando solo in quinto (e nei limiti in cui) determini a sua volta il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiamato dall'art. 2 della citata legge, il quale é cosa diversa dai termini "legali", risultando da una sorta di media che tenga conto della durata del processo considerata fisiologica in linea di massima, salve le peculiarità del caso concreto. 4) In tema di equo indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel novero del danno patrimoniale da violazione dei termini di durata ragionevole del processo non rientrano le poste che costituiscono oggetto del giudizio, pendente o concluso, protrattosi eccessivamente. 5) Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, in caso di mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo, la riparazione mediante adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione non si cumula necessariamente con la liquidazione dell'indennizzo, essendo il ricorso all'ordine di pubblicazione rimesso al potere discrezionale del giudice del merito.